

OPERAZIONI STRAORDINARIE

“Realizzo controllato” con limiti se le partecipazioni non sono di controllo

di **Fabio Landuzzi**

Seminario di specializzazione

COSTRUIRE UN BUSINESS PLAN PER RICHIEDERE FINANZIAMENTI BANCARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle Entrate, con alcune ravvicinate **risposte ad istanze di interpello** – rispettivamente **nr. 229, 309, 314 e 315 del 2020** – si è espressa in merito all'applicazione del regime del c.d. **“realizzo controllato”** in presenza di **scambio di partecipazioni non di controllo** attuato **mediante conferimento** disciplinato dal **comma 2-bis** dell'[articolo 177 Tuir](#).

Ricordiamo che il **comma 2-bis** è stato introdotto dal Decreto Crescita (il **D.L. 34/2019**) nel testo dell'[articolo 177 Tuir](#) ed è volto a rendere applicabile il regime fiscale delineato al precedente comma 2 (quello, appunto, del c.d. **“realizzo controllato”**) anche all'operazione che si sostanzia in un **conferimento di partecipazioni** che, tuttavia, non sono di per se stesse rappresentative del **controllo di diritto** della società scambiata (ex [articolo 2359, comma 1, cod. civ.](#)), e né **integrano il controllo** della stessa in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario; bensì, si tratta di conferimenti che hanno per oggetto **partecipazioni “qualificate”**, ovvero, che rappresentano (per società i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati) una **percentuale di diritto di voto** esercitabili in assemblea ordinaria **superiore al 20%**, oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%.

La **posizione interpretativa** assunta dall'Agenzia delle Entrate riguardo al diverso atteggiarsi della disciplina in questione (il **“realizzo controllato”**) nelle **due diverse ipotesi** – quella del **comma 2** e quella del **comma 2-bis** – è riassumibile come segue:

- nel **caso regolato dal comma 2** (conferimento di **partecipazioni di controllo**), l'accesso al regime speciale è **da valutare con riguardo alla posizione della conferitaria**, ossia al fatto che essa riceva una partecipazione nella società scambiata in grado di consentirle di esercitare su di essa il **controllo di diritto** ex [articolo 2359, comma 1, cod. civ.](#), oppure di integrarne il controllo per via di un vincolo di legge o statutario; a tale riguardo, **non è rilevante** se all'operazione di conferimento partecipano **anche**

più soggetti conferenti (è il caso dei c.d. **conferimenti “plurimi”**), essendo solo richiesto che l’apporto avvenga in questa circostanza mediante **un unico atto**, come espressione di un **progetto unitario** volto all’acquisizione della partecipazione di controllo nella società scambiata,

- nel **caso regolato dal comma 2-bis**, dove l’oggetto dell’apporto è una **partecipazione “qualificata”** ma non di controllo, l’accesso al regime speciale è invece **da valutare** con riguardo, da una parte, all’**oggetto del conferimento**, in quanto si deve trattare di per sé stessa di una **partecipazione definibile come “qualificata”** e, dall’altra parte, al fatto che **il conferente deve essere l’unico socio della conferitaria**. Perciò, il carattere della **unipersonalità necessaria** della società conferitaria rende non applicabile il **comma 2-bis** al caso dei conferimenti “plurimi”, ovvero in tutte le circostanze in cui, anche in occasione di un atto unico di **conferimento a cui partecipano più conferenti**, la soglia di qualificazione della partecipazione venga raggiunta solo attraverso la somma delle partecipazioni dei singoli, e la società conferitaria non abbia perciò il carattere della unipersonalità.

Secondo l’Agenzia delle Entrate sarebbero infatti **diversi gli obiettivi perseguiti dalle due norme**, laddove per quella introdotta dal Decreto Crescita (il **comma 2-bis**) lo scopo sarebbe esclusivamente di **favorire operazioni di riorganizzazione e di ricambio generazionale** in fattispecie che, altrimenti, ne resterebbero escluse per via della insufficienza della misura della partecipazione detenuta dal socio conferente; ma ciò, solo ed esclusivamente se la riorganizzazione avviene attraverso **la creazione di una holding unipersonale** il cui unico socio è, appunto, il **soggetto conferente** a cui il testo del **comma 2-bis** fa riferimento.

È perciò evidente che questa **interpretazione** della norma ha un **effetto eccessivamente limitativo** dell’applicazione del **regime del realizzo controllato al di fuori del caso del conferimento delle partecipazioni di controllo**, la cui conseguenza è che – ove questa interpretazione fosse confermata – alle **operazioni di conferimento che non hanno i presupposti per accedere né alla disciplina del comma 2 e né a quella del comma 2-bis**, resterebbe **applicabile il regime ordinario di realizzo al valore normale** di cui all’[articolo 9 Tuir](#), con tutte le incognite del caso, e con una conseguente **forte disincentivazione** del ricorso a queste forme riorganizzative che il Legislatore pare invece voler favorire.